

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata ed in particolare l'art. 8;
- VISTA** la Legge 11 novembre 1975, n. 584 "*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*";
- VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "*Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici*";
- VISTO** l'art. 52, comma 20, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- VISTO** l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernente la tutela della salute dei non fumatori, il quale, al comma 10, dispone che restano ferme le disposizioni della previgente normativa disciplinante il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 di attuazione dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003;
- VISTO** l'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- RAVVISATA** la necessità di adottare delle linee guida per l'applicazione della normativa sopra richiamata nell'ambito dell'Ateneo,

DECRETA

Sono emanate le "*Linee guida per l'applicazione del divieto di fumo nell'Università degli Studi della Basilicata*", nel testo allegato al presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Potenza, 23 dicembre 2009

IL RETTORE
(Prof. Mauro FIORENTINO)

**LINEE GUIDA
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO
NELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano il divieto di fumo nell'Università degli Studi della Basilicata, a tutela della salute e della sicurezza di tutti coloro che operano nell'Ateneo, e si applicano a tutto il personale, a tempo indeterminato e determinato, (professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, contrattisti, dottorandi, assegnisti, borsisti), agli studenti e a quanti a qualsiasi titolo frequentino l'Ateneo.
2. Esse sono adottate nel rispetto delle norme in materia di divieto di fumo di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 2

Divieto

1. E' vietato fumare in tutti i locali chiusi dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Il divieto è segnalato con appositi cartelli ben visibili riportanti il divieto stesso "VIETATO FUMARE", la norma che lo impone, le sanzioni applicabili, il nominativo dell'incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto, di accertare e contestare le infrazioni e di verbalizzarle.
3. Nelle strutture con più locali, oltre al cartello con gli elementi di cui al punto precedente, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, possono essere adottati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

Art. 3

Dirigenti

1. Sono equiparati alla figura del dirigente cui spettano gli obblighi previsti dalla normativa sul divieto di fumo i responsabili di ciascuna delle seguenti strutture, individuati con apposito decreto rettorale:

Strutture	Responsabili
Facoltà	Presidi/Presidenti Comitati Ordinatori
Dipartimenti	Direttori
Centri	Direttori/Presidenti
Scuole di Specializzazione	Direttori
Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo	Presidente
Amministrazione Centrale e Strutture periferiche ad essa afferenti	Direttore Amministrativo

2. I predetti dirigenti, con atto formale, provvedono a individuare - tra i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo della struttura di appartenenza - gli incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di accertare e contestare le infrazioni e di

verbalizzarle. Copia di tali atti e di ogni eventuale successiva variazione dovrà essere trasmessa tempestivamente al Rettore.

3. I dirigenti che non provvedono a individuare gli incaricati devono esercitare direttamente l'attività di vigilanza, di accertamento e contestazione delle infrazioni e di verbalizzarle.
4. I dirigenti vigilano sul corretto svolgimento delle attività degli incaricati.

Art. 4 Incaricati

1. I soggetti incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo svolgono le seguenti attività:
 - a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
 - b) accertare le infrazioni contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
 - c) redigere in quadruplica copia il verbale di contestazione, utilizzando i prestampati predisposti dall'Ateneo, individuando l'ammenda da comminare;
 - d) notificare il verbale al trasgressore, trasmettendo al competente Ufficio dell'Ateneo la copia di spettanza, nonché la copia che dovrà essere trasmessa al Prefetto a cura del medesimo Ufficio.
2. Gli incaricati possono esercitare la loro funzione, oltre che nella struttura di appartenenza, in tutti i locali dell'Ateneo.
3. Gli incaricati devono essere identificabili con apposito tesserino rilasciato dall'Ateneo, che dovrà essere esibito unitamente a un documento di riconoscimento.
4. Le attività previste al comma 1 sono svolte, altresì, dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dai corpi di polizia amministrativa locale, dalle guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.

Art. 5 Sanzioni

1. Per la violazione del divieto di fumo la normativa vigente prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €27,50 a €275,00 e da €55,00 a €550,00 qualora venga commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
E' stabilita la seguente graduazione della sanzione:
 - a) **ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione è previsto nella misura di:**
 - €55,00 pari al doppio del minimo edittale
 - €110,00 pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
 - b) **in caso di recidiva, il pagamento della sanzione è previsto nella misura di:**
 - €137,50, ovvero €275,00 nel caso in cui la violazione sia stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;

c) **in caso di ulteriore recidiva, il pagamento della sanzione è previsto nella misura di:**

€ 275,50, ovvero **€ 550,00** nel caso in cui la violazione sia stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

2. Gli incaricati, in presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, possono chiedere l'intervento del Dirigente che li ha individuati.
3. I dirigenti, in presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, possono chiedere l'intervento del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.
4. Chiunque ravvisi che gli incaricati non fanno rispettare o non rispettano il divieto di fumo può chiedere l'intervento del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri, dandone formale comunicazione all'Amministrazione.
5. Gli incaricati che non fanno rispettare il divieto di fumo sono soggetti al pagamento di una sanzione da €220,00 a €2.200,00.
6. Gli incaricati che non fanno rispettare il divieto di fumo rispondono anche disciplinarmente delle inadempienze segnalate, secondo le norme vigenti per la categoria di appartenenza.
7. I proventi delle sanzioni affluiscono al bilancio dello Stato.

Art. 6

Modalità di pagamento

1. Il trasgressore è tenuto al pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione:
 - a) mediante utilizzo del modello F23 in qualsiasi Banca o Ufficio Postale, indicando il codice tributo **"131T"**, la causale di versamento **"infrazione al divieto di fumo"** ed il codice ufficio **"BPZ"** (se l'infrazione è commessa nella sede di Potenza) o **"BMT"** (se l'infrazione è commessa nella sede di Matera);
 - b) mediante pagamento diretto presso la Tesoreria Provinciale di Potenza/Matera.
2. Il trasgressore, qualora il verbale venga notificato a mezzo posta, è tenuto anche al rimborso delle spese di spedizione, mediante utilizzo del conto corrente postale trasmesso unitamente al verbale.
3. Il trasgressore, al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, è tenuto a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento all'Università degli Studi della Basilicata - Area Prevenzione e Sicurezza - Ufficio Rischi per la Salute ed Igienico Ambientali, entro e non oltre il 75° giorno dalla data di contestazione o notificazione.

Art. 7

Rapporto e modalità di ricorso

1. Ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, copia del verbale di contestazione deve essere trasmessa, a cura dell'Area Prevenzione e Sicurezza - Ufficio Rischi per la Salute ed Igienico Ambientali, al Prefetto di Potenza/Matera, al quale il trasgressore potrà ricorrere, facendo

pervenire scritti difensivi e documenti, o chiedere di essere sentito, entro trenta giorni dalla data di notificazione.

Art. 8

Informazione e Formazione

1. L'Area Prevenzione e Sicurezza - Ufficio Rischi per la Salute ed Igienico Ambientali fornirà ai lavoratori una adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, organizzando specifici corsi di formazione, anche di concerto con l'Ufficio Formazione e Rapporti Sindacali.

Art. 9

Competenze degli Uffici dell'Amministrazione Centrale

1. L'Area Affari Generali - Ufficio Atti Normativi ed Affari Generali cura l'attuazione e la divulgazione della normativa in materia di divieto di fumo, aggiornando quando necessario le presenti linee guida e gli altri atti adottati in materia. Fornisce le necessarie istruzioni agli incaricati e, con cadenza semestrale, provvede all'aggiornamento dell'elenco degli incaricati.
2. L'Area Prevenzione e Sicurezza - Ufficio Rischi per la Salute ed Igienico Ambientali e la Ripartizione Servizi Tecnici, ciascuna per quanto di competenza, curano la predisposizione e l'apposizione dei cartelli che evidenziano il divieto di fumo, con gli elementi previsti dalla vigente normativa.
3. L'Area Prevenzione e Sicurezza - Ufficio Rischi per la Salute ed Igienico Ambientali, oltre alle funzioni già descritte, cura la raccolta dei verbali di contestazione, trasmette la copia di spettanza al Prefetto, verifica l'avvenuto pagamento delle sanzioni e qualora questo non abbia avuto luogo ne dà comunicazione al Prefetto per i successivi provvedimenti.
4. L'Ufficio Protocollo ed Archivio cura la spedizione dei verbali da notificare a mezzo posta.

Art. 10

Pubblicità

Le presenti linee guida e l'elenco degli incaricati sono resi pubblici in un'apposita sezione del sito web dell'Ateneo.

Art. 11

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalle presenti linee guida, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.